

Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo di prova, gli effetti sono quelli del contratto a termine

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

Lo ha chiarito la Direzione generale dell'Inps nel messaggio del 12 ottobre 2012, n. 166606. Nel documento, in particolare, è stato affrontato il quesito se si possa applicare ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 1 L. 604/1966, che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione.

Al riguardo si è innanzitutto osservato che la giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella L. 604/1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell'assunzione in prova, giustificata, invece, dall'obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte cost. sentt. n. 204/1976; 172/1996; 541/2000). Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta ad affermare che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato (Corte cost. sent. 541/2000).

Pertanto, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle leggi, stante l'inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta

causa) di cui all'art. 1 L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contratto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla circolare INPS n. 130/2010.

<https://www.diritto.it/recesso-del-datore-di-lavoro-dal-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-durante-il-periodo-di-prova-gli-effetti-sono-quelli-del-contratto-a-termine/>